



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 12020 /69.2016.11. del 1.06.2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: IACP Palermo – Richiesta parere compensazione situazioni creditorie e debitorie dipendente in quiescenza

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti
Servizio 13 – Vigilanza Enti
Via Leonardo da Vinci, 161
90145 Palermo
(Rif. Prot. 24492 del 16.05.2016)

1. Con la nota in riferimento si sottopone il tema del possibile recupero tramite compensazione su TFR, delle maggiori somme corrisposte ai dipendenti dell'Istituto autonomo case Popolari di Palermo a titolo di indennità di condominio .

Si riferisce al riguardo che con delibera consiliare del febbraio 2002, il C.d.A. dell'Istituto ha affidato ad alcuni funzionari, che hanno accettato, il mandato di rappresentanza dell'Istituto nei condomini; con successiva delibera dell'aprile 2012 lo stesso C.d.A., in funzione di tali incarichi, ha attribuito agli stessi funzionari un compenso aggiuntivo per "attività condomini".

Nel 2004, con ulteriore delibera consiliare, si è individuato un unico funzionario delegato alla rappresentanza permanente dell'Ente nelle assemblee condominiali e si è rideterminata l'indennità mensile attribuita allo stesso.

Dalla documentazione allegata alla richiesta di consultazione emerge che tale situazione si è protratta dall'aprile 2002 al 12 febbraio 2014, data alla quale veniva comunicata al dipendente "la sospensione dell'erogazione del compenso ... nonché il conteggio di quanto già corrisposto dal 8/4/2002 al 12/2/2014" , poiché,

MM

DM

“da una analisi della normativa vigente” (il CCNL Regioni e autonomie locali), l'indennità corrisposta “non risultava tra quelle contemplate”.

E ciò in quanto il funzionario in questione risultava “titolare di posizione organizzativa nella qualità di responsabile della UO 10 “Condomini e patrimonio”, per la quale ha percepito dal 1997 sino al 4.04.2015, l'indennità dovutagli contrattualmente” e, pertanto, le somme sarebbero state percepite dal funzionario “in violazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei titolari di posizione organizzativa... in applicazione del quale è esclusa la corresponsione di ulteriori indennità per qualsivoglia titolo”.

Viene riferito, altresì, che il dipendente in questione è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età nel dicembre 2014 e che lo stesso nel luglio 2015 ha richiesto il pagamento del TFR maturato.

Con successiva determina dirigenziale dell'agosto 2015 l'Istituto ha proceduto in autotutela all'annullamento delle delibere consiliari 28/2002 e 2/2004, e ha determinato di procedere alla “compensazione “impropria” del proprio debito (TFR) con il credito vantato nei confronti del dipendente per le somme corrisposte negli anni 2002-2004”.

Codesto Dipartimento, “attesa la complessità della materia trattata” chiede a questo Ufficio “di far conoscere il proprio avviso in relazione alla problematica evidenziata e in particolare se sia possibile attuare una compensazione tra le somme spettanti a titolo di TFR e quelle percepite “indebitamente” dal funzionario in parola.”

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno sottolineare che questo Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, non esprime giudizi o valutazioni circa l'operato dell'amministrazione attiva, che comporterebbero un esame di merito sull'attività posta in essere. Nel caso in esame, peraltro, l'ente per il quale è richiesto il parere è sottoposto alla vigilanza di codesto Dipartimento, ed ha già posto in essere una serie di atti la cui legittimità non può essere oggetto di valutazione ex post da parte dello scrivente.

ML



In disparte ogni considerazione circa la legittimità degli atti adottati in autotutela, ed in assenza di uno specifico avviso espresso da codesto Dipartimento, il parere di questo ufficio tratterà gli aspetti di diritto relativi alla specifica fattispecie rappresentata, e sarà, pertanto, circoscritto alla disciplina prevista in materia di compensazione.

3. Nella fattispecie in esame si configurano, da un lato, il credito dell'amministrazione conseguente alla determinazione (assunta in autotutela) di ripetere quanto erogato al dipendente a titolo di indennità per "attività condomini" e, dall'altro, il debito nei confronti dello stesso dipendente, collocato in quiescenza, collegato all'obbligo di corrispondere allo stesso il TFR maturato.

Sul tema la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che sebbene l'istituto della compensazione presupponga *"l'autonomia dei rapporti a cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti"*, nel caso in cui gli stessi trovino origine nel medesimo rapporto ha luogo la c.d. compensazione in senso improprio, o atecnica, che si sostanzia in un *"semplice accertamento contabile di dare e avere"*¹.

La fattispecie in esame rientra nell'ipotesi appena delineata di compensazione atecnica.

Per completezza di indagine, e per quanto può qui assumere rilievo, si segnala, che il rapporto alle dipendenze dell'I.A.C.P. è disciplinato dall'art 1 della l.r. 15/05/2000, n. 10,² ai sensi del quale : *"1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione"*, essendo l'I.A.C.P.

¹ Cass. civ., sez. lav., 02-03-2009, n. 5024. *"L'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 1246 c.c. sui limiti della compensabilità dei crediti - presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato (nella specie, la suprema corte, in applicazione del principio anzidetto, ha confermato la decisione impugnata, con la quale era stata disposta la compensazione tra le somme dovute dai lavoratori per la restituzione del tfr - erogate a seguito di licenziamento poi dichiarato illegittimo - e le somme dovute dal datore di lavoro per mensilità retributive arretrate)." Dello stesso tenore Cass. civ., sez. lav., 29-03-2004, n. 6214, Cass. civ., sez. lav., 05-12-2008, n. 28855.*

² Recante: *"Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana"*


un ente pubblico non economico sottoposto a vigilanza e controllo della Regione Siciliana³⁴.



Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 del 8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)
D'ORDINE



³ In tal senso Corte dei Conti Sicilia n.163/2012

⁴ Confronta parere dello scrivente prot. n. 11354/62.2016.11 del 23 maggio 2016